



ISTITUTO COMPRESIVO ROVERETO NORD  
Corso Bettini, 67 - 38068 Rovereto (TN) - Telefono 0464 420759 - Cod. Fiscale 85006960224

## REGOLAMENTO INTERNO SULL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (IA) NELL'ISTITUTO COMPRESIVO "ROVERETO NORD"

(Ispirato alle Linee Guida AGID sull'IA nella PA e conforme al GDPR e alla normativa italiana ed europea sulla privacy) Art. 1 – Premessa e Ambito di Applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'uso delle tecnologie di Intelligenza Artificiale (IA) nell'Istituto, nel rispetto delle Linee Guida AGID sull'IA nella Pubblica Amministrazione, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy e s.m.i.) e delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.
2. Il regolamento si applica a tutto il personale scolastico (dirigente, docenti, personale amministrativo, tecnici), agli studenti e ai fornitori di servizi IA utilizzati dall'istituto.

### Art. 2 – Principi Generali

L'uso dell'IA nell'istituto scolastico deve rispettare i seguenti principi:

1. Legalità e conformità – Ogni utilizzo dell'IA deve essere conforme alla normativa italiana ed europea sulla privacy e alla tutela dei dati personali.
2. Trasparenza e tracciabilità – Gli strumenti IA utilizzati devono garantire la comprensibilità delle decisioni prese e la possibilità di verificarne il funzionamento.
3. Protezione dei dati personali – Il trattamento dei dati deve avvenire in conformità con il GDPR, garantendo l'anonimizzazione e la pseudonimizzazione dei dati laddove necessario.
4. Non discriminazione ed equità – Gli algoritmi IA devono essere progettati e utilizzati in modo da prevenire discriminazioni nei confronti di studenti, docenti o altri soggetti coinvolti.
5. Affidabilità e sicurezza – Le soluzioni IA devono essere testate per garantire l'assenza di rischi per la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati sensibili.

### Art. 3 – Obblighi di Anonimizzazione e Pseudonimizzazione

Gli strumenti che utilizzano l'Intelligenza Artificiale non possono essere utilizzati per trattare dati personali di soggetti identificabili.

1. Anonimizzazione obbligatoria – Qualsiasi dato utilizzato dall'IA a scopo di analisi, ricerca, miglioramento dei processi o valutazione deve essere obbligatoriamente anonimizzato prima dell'elaborazione.
2. Pseudonimizzazione per uso didattico – Se l'IA viene impiegata per personalizzare l'apprendimento, il trattamento dei dati personali deve avvenire mediante pseudonimizzazione e garantire che nessun dato possa essere ricollegato direttamente all'identità dello studente senza una chiave separata e sicura.
3. Responsabilità del Dirigente Scolastico – Il Dirigente Scolastico deve garantire che l'utilizzo dell'IA nell'Istituto sia

sottoposta a valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA, art. 35 GDPR) e rispetti i principi di data protection by design e by default.

#### Art. 4 – Uso dell'IA per Finalità Educative

1. Gli strumenti IA possono essere utilizzati per:

- Personalizzare i percorsi didattici senza raccogliere informazioni sugli studenti.
- Supportare i docenti nell'analisi delle performance degli studenti con dati aggregati e anonimi.
- Fornire assistenza automatizzata agli studenti per attività di apprendimento.

2. È vietato l'uso di IA per:

- Profilazione individuale degli studenti.
- Valutazioni automatizzate che possano avere un impatto significativo sugli studenti senza supervisione umana.
- Monitoraggio o sorveglianza degli studenti attraverso tecnologie di riconoscimento facciale o analisi comportamentale.

#### Art. 5 – Divieti e Restrizioni

1. È severamente vietato l'utilizzo di IA generativa per la produzione di contenuti senza verifica umana, in particolare nei contesti educativi.
2. Vietato l'uso di IA per il riconoscimento facciale o biometrico, salvo esplicita autorizzazione del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
3. Non è consentito caricare dati personali degli studenti su piattaforme IA esterne.

#### Art. 6 – Ruoli e Responsabilità

1. Dirigente Scolastico: responsabile dell'attuazione del regolamento e della conformità normativa.
2. Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): supervisiona e verifica la conformità dell'uso dell'IA con il GDPR.
3. Docenti e Personale: tenuti a utilizzare l'IA solo per le finalità previste e nel rispetto delle regole di sicurezza e privacy.
4. Fornitori di IA: devono garantire la conformità delle soluzioni offerte alle normative vigenti e firmare un accordo di trattamento dei dati (Nomina di responsabile del trattamento, art. 28 GDPR).

#### Art. 7 – Valutazione e Monitoraggio

1. Ogni strumento IA adottato nell'istituto dovrà essere sottoposto a una verifica annuale per garantire la conformità con il presente regolamento.
2. Il DPO e il Dirigente Scolastico avranno il compito di:
  - Monitorare l'uso delle tecnologie IA.
  - Effettuare audit periodici sulla protezione dei dati e la sicurezza.
  - Aggiornare il regolamento in caso di nuove normative o rischi emergenti.

#### Art. 8 – Sanzioni e Conseguenze per Violazioni

1. L'uso improprio dell'IA da parte di docenti, studenti o personale può comportare sanzioni disciplinari, fino alla sospensione dell'accesso ai sistemi informatici dell'istituto.
2. L'uso non autorizzato di IA per il trattamento di dati personali potrà essere segnalato al Garante per la Protezione dei Dati Personali con eventuali sanzioni amministrative ai sensi del GDPR.
3. Qualsiasi violazione deve essere immediatamente segnalata al DPO per la gestione dell'incidente e l'adozione di misure correttive.

Art. 9 – Disposizioni Finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1 settembre 2025 ed è vincolante per tutto il personale dell'istituto.
2. Eventuali aggiornamenti saranno approvati dal Dirigente Scolastico su indicazione del DPO e in conformità con le nuove direttive europee.

Approvato dal Consiglio dell'Istituzione Scolastica del 18 settembre 2025.